



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 14/34 del 22.5.2024

Rimborso libri di testo (buono libri)

Descrizione e finalità dell'intervento

Il rimborso libri di testo (Buono libri) è un intervento rivolto agli studenti che frequentano le scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito annualmente assegna alle Regioni i fondi finalizzati alla fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo scolastici.

La Regione, conseguentemente, provvede annualmente alla pubblicazione di un apposito Avviso rivolto ai Comuni, al fine di disciplinare le fasi dell'intero procedimento, indicare i termini di presentazione delle domande da parte degli studenti e stabilire i termini e le modalità di trasmissione dei fabbisogni da parte di ciascun Comune.

Normativa di riferimento

- Legge n. 448/1998;
- Legge regionale n. 31/1984;
- Decreti dipartimentali del Ministero che annualmente assegnano i fondi alle Regioni.

Responsabili dell'istruttoria delle domande

I Comuni della Sardegna, ai sensi della legge regionale n. 31/1984, sono responsabili dell'attività istruttoria delle domande e approvano la graduatoria comunale degli studenti beneficiari.

Beneficiari e requisiti di accesso

I beneficiari sono gli studenti residenti in Sardegna che hanno frequentato le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico di riferimento.

Il limite di ISEE per accedere al beneficio è fissato in euro 20.000,00.

Criteri di riparto dei fondi nazionali

La Regione, ricevuti i fabbisogni comunali corrispondenti al valore dei libri acquistati dagli studenti che hanno presentato regolare domanda, effettua il riparto dei fondi in favore dei singoli Comuni in modo proporzionale ai fabbisogni comunali, al netto di eventuali economie dichiarate dai Comuni e riferite ai fondi di anni precedenti, in funzione delle risorse disponibili per l'anno di riferimento.

In caso di errore da parte dei Comuni, opportunamente motivati e documentati, è fatta salva la possibilità di indicare i fabbisogni relativi all'anno precedente i quali saranno oggetto di riparto con criteri specifici da esplicitare nell'Avviso pubblico di riferimento, nei limiti delle risorse annuali disponibili.

L'importo assegnato ad ogni Comune è stabilito annualmente, mediante provvedimento del Direttore del Servizio regionale competente, in modo proporzionale al fabbisogno espresso, entro il limite dei fondi ministeriali annualmente disponibili.

Valore del buono libri per ciascun studente

Il valore del Buono libri che i Comuni devono riconoscere a ciascun studente è determinato dal riparto delle risorse assegnate al Comune tra tutti gli studenti beneficiari in modo proporzionale alle spese da questi sostenute per l'acquisto dei libri.

È fatta salva la possibilità per la Regione di definire annualmente una fascia di ISEE cui riconoscere la copertura totale delle spese e un'altra fascia cui riconoscere una copertura parziale delle stesse. Tale possibilità deve essere esplicitata nell'Avviso pubblico di riferimento.